


4. L'azienda e la concorrenza tra le imprese

Di cosa parleremo

L'**azienda** rappresenta il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Di essa, pertanto, fanno parte sia *beni materiali* (beni mobili ed immobili) sia *beni immateriali* (segni distintivi dell'azienda, brevetti industriali, diritti d'autore) sia *servizi* (energie lavorative dei prestatori di lavoro).

È possibile il **trasferimento di azienda** da un imprenditore ad un altro: al riguardo una specifica disciplina è dettata con riferimento al *divieto di concorrenza* da parte del soggetto che cede l'azienda, alla *successione nei contratti, nei rapporti di lavoro, nei crediti e nei debiti* dell'azienda ceduta.

In ossequio al principio della **libertà di iniziativa economica** (art. 41 Cost.), gli imprenditori possono liberamente esercitare ogni attività imprenditoriale in concorrenza tra loro. La libertà di concorrenza ed il suo corretto svolgimento sono in ogni caso tutelate attraverso la inibitoria di determinati **atti di concorrenza sleale** e attraverso la previsione di specifiche regole dettate dalla **normativa antitrust**.



1) L'azienda: nozione e caratteri

L'art. 2555 c.c. definisce l'**azienda** come *il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa*.

In genere viene data una interpretazione estensiva alla nozione di bene aziendale, ricomprendendo in essa i beni materiali, i beni immateriali e i servizi. Sono **beni materiali**: i *beni mobili* (macchinari, materie prime etc.) ed i *beni immobili* (i locali dove si svolge l'attività). **Beni immateriali** sono invece: i *segni distintivi dell'azienda* (ditta, insegna e marchio), i *brevetti industriali*, i *diritti d'autore*. I **servizi** sono le energie lavorative di prestatori di lavoro.

Caratteri dell'azienda sono: l'**organizzazione**, che consiste nel nesso di interdipendenza che collega i vari beni che compongono l'azienda in vista del perseguimento del fine produttivo; l'**avviamento**, che è il plusvalore che acquistano i beni rispetto al valore che hanno come singole individualità e deriva all'azienda dal fatto che i beni che la compongono sono organizzati e coordinati per conseguire lo stesso fine; la **clientela**, definibile come l'insieme dei destinatari dei beni o servizi prodotti che l'imprenditore riesce ad accaparrarsi e a conservare.

Spunti di **interdisciplinarietà**

Nell'ambito dell'economia aziendale l'azienda è definita come *un istituto economico destinato a durare nel tempo che, mediante l'impiego di un complesso differenziato di risorse, produce beni e servizi per il soddisfacimento dei bisogni umani*. Gli elementi costitutivi dell'azienda sono dati da: un' *organizzazione stabile*, creata per compiere operazioni durature; un *insieme di persone* che, a vario titolo, partecipano direttamente allo svolgimento dell'attività aziendale; un *complesso di beni economici* il cui insieme vale a costituire il patrimonio dell'azienda; un *fine da raggiungere*, che si concreta nel soddisfacimento di bisogni umani attraverso i processi di produzione e di consumo della ricchezza; un *insieme ordinato e sistematico di operazioni* poste in essere dalle persone per realizzare il fine aziendale.

2) Il trasferimento dell'azienda

L'azienda può essere **trasferita** da un imprenditore all'altro sia per *atto tra vivi* che per *successione a causa di morte*.

Per quanto concerne il **trasferimento a causa di morte**, trovano applicazione le norme generali previste in materia di successioni; il **trasferimento per atto tra vivi**, invece, può avvenire in diverse forme, come la *vendita*, la concessione in *usufrutto*, l'*affitto*, la *donazione*, la *permuta* ed il *conferimento in società*.

Ai sensi dell'art. 2556 c.c., la validità dei contratti aventi ad oggetto il trasferimento dell'azienda è subordinata al rispetto delle *forme* previste dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto. Per le imprese soggette a registrazione è poi prevista la necessità della *forma scritta* del contratto *ai fini della prova* dello stesso e la sua registrazione nel registro delle imprese.

Il legislatore ha previsto, come conseguenza del trasferimento dell'azienda, il **divieto di concorrenza** da parte dell'alienante, il quale, per il periodo di **cinque anni** dal trasferimento, *deve astenersi dall'iniziare una nuova impresa che, per le sue caratteristiche, sia tale da sviare la clientela dell'azienda ceduta* (art. 2557 c.c.). Tale obbligo può essere escluso od ampliato dalle parti, non oltre però il limite dei cinque anni. Nel caso di *usufrutto* o di *affitto* di azienda il divieto di concorrenza vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'*usufrutto* o dell'*affitto*.

La successione nei contratti e nei rapporti di lavoro dell'azienda ceduta. Salvo diversa volontà delle parti, l'acquirente dell'azienda subentra nei **contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda** stessa che non abbiano carattere personale (si pensi ai contratti di locazione dei beni, o ai contratti di somministrazione di energia elettrica, gas etc.). Tale successione si verifica automaticamente, indipendentemente dal consenso del contraente ceduto, al quale, tuttavia, il legislatore ha riconosciuto la facoltà di **recedere** dal contratto, con effetto immediato, entro tre mesi dalla notizia del trasferimento e sempre che sussista una giusta causa.

Per quanto concerne i **rapporti di lavoro** in corso di esecuzione al momento del trasferimento dell'azienda, essi continuano con l'acquirente, restando salvi tutti i diritti di cui sono titolari i lavoratori.

La successione nei crediti e nei debiti dell'azienda ceduta. Gli artt. 2559 e 2560 c.c. regolano la **successione nei crediti e nei debiti** dell'azienda ceduta, introducendo deroghe ai principi di diritto comune in tema di successione nel lato attivo e nel lato passivo del rapporto obbligatorio.

Per quanto concerne i **crediti** relativi all'azienda ceduta, è previsto il loro **automatico passaggio** all'acquirente dell'azienda. La cessione diviene efficace nei confronti dei terzi dal giorno della *notifica* al debitore o dalla sua *accettazione* o, in mancanza, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.

Per quanto, invece, attiene ai **debiti** relativi all'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, l'alienante non è liberato se non risulta che i creditori vi abbiano acconsentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori.

3) Usufrutto e affitto di azienda

Regole particolari vigono per l'**usufrutto** e l'**affitto** di azienda (artt. 2561-2562 c.c.). In particolare, l'usufruttuario e l'affittuario hanno l'*obbligo di*

- esercitare l'azienda *sotto la ditta che la contraddistingue*,
- gestirla *senza modificarne la destinazione*,
- *ricostituire* le normali dotazioni di *scorte* e *sostituire gli impianti deteriorati dall'uso*.

4) La concorrenza tra le imprese

Il principio costituzionale della **libertà di iniziativa economica** (art. 41 Cost.) è a fondamento del *regime concorrenziale e libero* che contraddistingue il nostro sistema economico, regime ritenuto idoneo a

stimolare la massima efficienza delle imprese e, al contempo, ad assicurare condizioni di mercato più vantaggiose per i consumatori.

Devono considerarsi **imprese in concorrenza** tra loro quelle i cui prodotti o servizi si rivolgono alla *stessa categoria di consumatori*, operando in una qualsiasi delle fasi della produzione o del commercio di un bene.

L'art. 2195 c.c. stabilisce, a tutela dell'interesse generale, che *la concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale*. Ulteriori limitazioni alla libera esplicazione della concorrenza rinvengono poi la propria fonte nella legge (*limiti legali*) o in apposite convenzioni intervenute tra le parti (*limiti convenzionali*).


Costituiscono **limiti legali** alla concorrenza: il *divieto di concorrenza* imposto a chi aliena l'azienda; il *divieto* imposto al *lavoratore di trattare affari in concorrenza* con l'imprenditore; i divieti di concorrenza posti in materia societaria.

Tra i **limiti negoziali** rientrano: le *clausole di esclusiva* ed i *patti di preferenza*, con i quali un soggetto si obbliga a dare l'esclusiva o la preferenza all'altra parte nella stipula di un successivo contratto per lo stesso oggetto; i *patti che limitano la concorrenza* relativamente ad una zona o ad un'attività determinate; i cd. *cartelli*, ovvero accordi con i quali i singoli imprenditori si obbligano a non vendere i propri prodotti nelle zone riservate a taluni concorrenti (cartelli di zona), o a venderli solo ad un dato prezzo (cartelli di prezzi), o solo alle condizioni convenute (cartelli di condizioni contrattuali).

5) La concorrenza sleale

Il regime della libera concorrenza è governato dal fondamentale principio per cui gli imprenditori concorrenti *non possono usare mezzi e tecniche contrari ai principi della correttezza professionale*. L'eventuale violazione dei principi della correttezza professionale dà luogo a quella che il legislatore definisce come **concorrenza**

leale. In proposito si distingue tra atti di concorrenza sleale *tipici* ed *atipici*:



Nell'ambito degli **atti tipici** di concorrenza sleale:

- gli **atti confusori** consistono nell'uso indebito, da parte di un imprenditore, di nomi o segni distintivi confondibili con quelli di un concorrente e da cui derivi inganno per i consumatori, o nella imitazione servile dei prodotti altrui che consenta di sfruttare l'altrui avviamento, o nel compimento, con qualsiasi altro mezzo, di atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- gli **atti di denigrazione o vanteria** consistono nella diffusione di notizie negative sull'attività di un concorrente, tali da determinarne il discredito, o nell'attribuzione a sé di caratteristiche positive che invece appartengono ai prodotti od all'attività di un concorrente.

Il **boicottaggio economico** consiste nel rifiuto sistematico ed ingiustificato di un'impresa in posizione di dominio sul mercato di fornire i propri prodotti o servizi ad altre imprese, allo scopo di eliminarle dal mercato.

Il **dumping** è il sistematico abbassamento dei prezzi di vendita attuato per mettere in difficoltà le imprese concorrenti. Lo **storno** è il tentativo di sottrarre lavoratori qualificati ad imprese concorrenti.

Nella categoria degli **atti atipici** rientrano, invece, tutti quegli atti di concorrenza sleale che non siano inquadrabili nelle fattispecie precedentemente descritte e che sono giudicati scorretti dal ceto commerciale. Si tratta, in particolare, di quegli atti *non conformi ai principi della correttezza professionale ed idonei a danneggiare l'altrui azienda*, consistenti in comportamenti contrari agli "usi onesti in materia industriale e commerciale", come ad es. il **boicottaggio economico**, il **dumping** dei prezzi o lo **storno** dei dipendenti.

L'imprenditore leso da atti di concorrenza sleale (nonché la categoria professionale i cui interessi risultino danneggiati) ha a propria disposizione: l'**azione di accertamento** dell'eventuale illecita concorrenza sleale altrui; l'**azione di inibizione** alla continuazione o ripetizione di atti di concorrenza sleale; l'**azione di rimozione degli effetti** di atti di concorrenza sleale; l'**azione di risarcimento danni**.

Spunti di **attualità**

La libertà di concorrenza e il suo corretto svolgimento sono tutelati anche a livello sovranazionale: essi rientrano, infatti, tra i principi ispiratori del trattato istitutivo della *Comunità Economica Europea*. La disciplina comunitaria demanda alla Commissione della Comunità Europea la repressione delle pratiche anticoncorrenziali attuate dalle imprese degli Stati membri della stessa Comunità ed idonee ad inibire il libero gioco della concorrenza sul mercato comunitario. Non sono oggetto della normativa comunitaria, dunque, i comportamenti anticoncorrenziali aventi rilievo esclusivamente locale, cioè influenti solo sulla competizione interna di ogni singolo Stato.

In Italia, solo nel 1990 è stata varata una *legislazione nazionale antitrust* con la L. 287/1990 (norme per la tutela della concorrenza e del mercato): essa ha valore residuale e cioè è operativa soltanto per i comportamenti anticoncorrenziali limitati al mercato nazionale; in caso di pratiche monopolistiche di rilievo comunitario, attuate o subite da imprese italiane, troverà piena attuazione la normativa comunitaria.

6) La disciplina antitrust

La libertà di concorrenza ed il suo corretto svolgimento sono poste a fondamento anche della disciplina antimopolistica (o *antitrust*), nazionale e comunitaria. La **legislazione nazionale antitrust** è stata varata con la L. 10 ottobre 1990, n. 287, come modificata dalla L. 5 marzo 2001, n. 57, che ha introdotto una disciplina di carattere residuale: essa, cioè, risulta operativa solo con riguardo a quei comportamenti anticoncorrenziali che risultino circoscritti al mercato nazionale; in caso di pratiche monopolistiche di rilievo co-

munitario, attuate o subite da imprese italiane, troverà piena attuazione la normativa C.E.E.

Il controllo sull'osservanza delle prescrizioni dettate dalla normativa suddetta è affidato ad un'autorità indipendente, l'**Autorità garante della concorrenza e del mercato**, cui sono demandati ampi poteri istruttori e decisionali, in vista della repressione delle pratiche monopolistiche vietate.

Le pratiche di natura monopolistica reprimibili sulla base della normativa antitrust nazionale sono:

- le **intese**, consistenti in accordi tra imprenditori che hanno per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante;
- l'**abuso di posizione dominante**, consistente nel comportamento dell'imprenditore che, avendo conquistato una posizione di ingente influenza sul mercato, ne abusi, ostacolando il gioco effettivo della concorrenza;
- le **concentrazioni tra imprese**, consistenti nella *fusione* tra due o più imprese o nell'attuazione di una strategia di controllo su imprese che formalmente restano indipendenti pur formando un'unica entità economica o, infine, nella costituzione di un'impresa societaria comune da parte di più imprese indipendenti. Le operazioni di concentrazione, tuttavia, non sono vietate in assoluto, ma solo se *comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale* , in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

Test di verifica

1. Che cosa si intende per «avviamento»?

- a) La capacità produttiva complessiva dell'azienda.
- b) La clientela.
- c) L'ubicazione dell'impresa.
- d) L'utilizzazione di un brevetto di particolare valore.
- e) Il nesso di interdipendenza che lega i vari beni in vista del fine produttivo.

2. In quali contratti subentra l'acquirente di un'azienda?

- a) In tutti i contratti.
- b) Solo nei contratti che hanno carattere strettamente personale.
- c) Solo nei contratti che non abbiano avuto un principio di esecuzione.
- d) In tutti i contratti, salvo quelli di natura personale.
- e) Solo nei contratti in cui l'imprenditore cedente risulti creditore.

3. In caso di trasferimento di un'azienda, la cessione dei crediti vantati dal cedente ha effetto nei confronti dei debitori ceduti:

- a) Solo dal giorno della notifica ai debitori.
- b) Solo dal momento dell'accettazione da parte dei debitori.
- c) Solo dal momento della iscrizione nel registro delle imprese dell'intervenuto trasferimento dell'azienda.
- d) Alternativamente dal giorno della notifica ovvero dall'accettazione dei debitori o, in mancanza, dal momento della iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.
- e) In virtù del solo trasferimento.

4. Quali tra i seguenti comportamenti configurano ipotesi di «concorrenza sleale» ai sensi dell'art. 2598 c.c.?

- a) Atti di confusione.
- b) Intese.

- c) Concentrazioni tra imprese.
- d) Abuso di posizione dominante.
- e) Accordi limitativi della concorrenza.

5. Quale tra le seguenti costituisce una pratica monopolistica reprimibile dalla normativa antitrust?

- a) Atti di confusione.
- b) Atti contrari agli «usi onesti in materia industriale e commerciale».
- c) Concentrazioni tra imprese che comportino la costituzione od il rafforzamento di una posizione dominante.
- d) Atti di denigrazione o vanteria.
- e) Cartelli.

Soluzioni e commenti

1. La risposta esatta è la **a)**. Per **avviamento** si intende, infatti, il plusvalore che acquistano i beni che compongono l'azienda come complesso rispetto al valore che essi presentano come singole unità e coincide, pertanto, con la complessiva capacità produttiva dell'azienda.
2. La risposta esatta è la **d)**. Al fine di garantire il mantenimento dell'unità economica aziendale, il legislatore ha disposto, in assenza di diversa pattuizione, l'automatico **subingresso** dell'acquirente in tutti i contratti che facevano capo al cedente, tranne quelli di natura strettamente personale (art. 2558 c.c.).
3. La risposta esatta è la **d)**. L'art. 2559 c.c. prevede che la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore ceduto o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi (debitori), dal momento della **iscrizione** del trasferimento nel registro delle imprese, con una evidente deroga ai principi di diritto comune in materia di cessione dei crediti.
4. La risposta esatta è la **a)**. L'art. 2598 c.c. configura come *atti di concorrenza sleale* quei comportamenti consistenti nello sfruttamento dell'affermazione sul mercato di altra impresa mediante l'uso di nomi o segni distintivi simili, o mediante l'imitazione servile dei suoi prodotti, o mediante qualsiasi altro atto idoneo a creare **confusione** con i prodotti e con l'attività dell'impresa concorrente.
5. La risposta esatta è la **c)**. In base alla normativa antitrust sono reprimibili le *concentrazioni tra imprese*, quando comportino la costituzione od il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato, in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza.

Copyright © Esselibri S.p.A.